



33327-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 733/2021
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		UP - 07/07/2021
ROBERTO BINENTI	- Relatore -	R.G.N. 7892/2020
PALMA TALERICO		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il 2 (omissis) ;

avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. (omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado nei confronti di (omissis) imputato del reato di tentato omicidio commesso in danno della moglie, riqualificava il fatto contestato ai sensi degli artt. 582, 585, 577 n. 1. e 61 n. 11-*quinquies* cod. pen , rideterminando di conseguenza la pena inflitta al predetto imputato in anni due di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla riqualificazione del fatto, in forza di rilievi che censurano il percorso seguito dai giudici di secondo grado nell'escludere gli estremi soggettivi del contestato delitto di tentato omicidio.

Il ricorrente deduce che la condotta dell'imputato, così come è stata ritenuta accertata, lo aveva visto preannunciare al figlio l'intenzione di uccidere la moglie e poi attuarla, colpendo la donna con un coltello da cucina alla schiena all'interno dell'abitazione familiare, in modo da provocarle una ferita al parenchima polmonare e così da poter compromettere un organo con funzioni vitali, in ragione di effetti lesivi che, per ampiezza e localizzazione, avrebbero potuto cagionare la morte in caso di maggiore penetrazione e di assenza di tempestivi soccorsi.


Secondo le censure, i Giudici di appello hanno escluso la prova dei requisiti soggettivi del tentato omicidio mancando di considerare gli elementi desumibili dalla condotta di cui sopra idonei a dimostrare al momento del fatto l'*animus necandi*, elementi che non potevano risultare smentiti dai meri riferimenti a comportamenti invece successivi al fatto (l'assenza della reiterazione dei colpi e l'immediato pentimento), al genere di effetti lesivi (comunque non di modesta entità) ovvero ai tempi della guarigione, trattandosi di sopravvenienze irrilevanti.

Si chiede, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine



perseguito dall'agente. Ne discende che nell'ambito dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000, Stabile, Rv. 215511). Di conseguenza la mancata inflizione di altre coltellate, dopo una prima già idonea a integrare il reato di tentato omicidio, non può di per sé valere a far escludere la sussistenza dell'"animus necandi" (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257882; Sez. 1, n. 5274 del 07/12/1987, Pesenti, Rv. 178273). Del resto, deve essere ricordato che, trattandosi di un reato di danno a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuzione per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 1, n. 42749 del 02/10/2007, Pepini, Rv. 238112).

3. La motivazione della sentenza impugnata, escludendo l'*animus necandi*, non ha dato conto della corretta applicazione dei suddetti criteri di accertamento.


Infatti, ha svolto considerazioni che mostrano di attribuire valenza decisiva ai comportamenti tenuti dall'imputato dopo l'unico colpo che, seppure inferto con il menzionato coltello da cucina, è stato ritenuto idoneo a cagionare la morte.

Manca in tal modo l'adeguato confronto con la volontà concretamente manifesta dalla condotta antecedente, fino al momento in cui fu sferrato il colpo.

Sotto tale profilo si ignora la ricostruzione che era stata ampiamente esposta nella sentenza di primo grado, in considerazione degli esiti degli accertamenti medico legali (in relazione alla forza del colpo e alla parte del corpo che esso raggiunse) e di quanto riferito dal figlio dell'imputato (in particolare circa le intenzioni già manifestate da quest'ultimo) e dalla stessa persona offesa (con riferimento all'intera dinamica in cui si innestò e si sviluppò l'azione).

La motivazione, dunque, non può sorreggere la decisione, laddove essa, escludendo l'elemento soggettivo del tentato omicidio, ha riqualificato il fatto ex art. 582 cod. pen. e ha per l'effetto rideterminato il trattamento sanzionatorio.

4. In accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, la sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio su quanto sopra.



**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 7 luglio 2021.

Il Consigliere estensore

Roberto Binenti



Il Presidente

Filippo Casa

